

REGOLAMENTO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE NON PIU' OPERATIVE, ALLE IMPRESE CHE NON DEPOSITANO IL BILANCIO D'ESERCIZIO E PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento/ atto di indirizzo si intende per:

- a) “Albo camerale online” – l’Albo di cui all’art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009;
- b) “Assegnazione massiva del domicilio digitale” – l’assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) “Cassetto digitale dell’imprenditore” – la piattaforma digitale prevista dall’art. 16 comma 6 bis DL n. 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 DL n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all’indirizzo web <https://impresa.italia.it>;

- d) “Diffida” – l’atto di diffida destinato alle imprese che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, con particolare riferimento all’art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- e) “Domicilio digitale assegnato d’ufficio” – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall’ufficio del registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- f) “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” – il gestore previsto dall’art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 DL 179/2012 quale soggetto incaricato dell’erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore;
- g) “Iscrizione d’ufficio” – l’iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall’ufficio del registro delle imprese e iscrizione d’ufficio di ogni altro atto o fatto ai sensi dell’articolo 2190 codice civile;
- h) “Iscrizione massiva d’ufficio” – l’iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società.
- i) “Procedimento d’ufficio” – il procedimento amministrativo avviato dall’ufficio del registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale di cui alla lettera e) o altri atti e fatti previsti dalla legge;
- j) “Procedimento massivo” – il procedimento d’ufficio di cui alla lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- k) “Registro delle imprese” – il registro di cui all’art. 2188 del codice civile e all’articolo 8 della Legge n. 580/1993;
- l) “Sito istituzionale” – il sito web ufficiale della Camera di Commercio di Ferrara.. di cui all’URL www.fe.camcom.it;
- m) “Ufficio del registro delle imprese” – l’ufficio istituito presso la camera di

commercio dall'art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art. 2

Gestione massiva e periodica delle assegnazioni d'ufficio dei domicili digitali e delle procedure di cancellazione d'ufficio delle imprese non operative.

1. L'Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva:

1.1) il procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi degli articoli 16 comma 6. bis DL 185/2008 e art. 5 comma 2 DL 179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d'ufficio a causa dell'inattività o revoca dello stesso;

1.2) il procedimento per la verifica delle imprese che siano in una condizione di “non operatività” come previsto dall'articolo 40 del DL 76/2020, del D.P.R. n. 247/2004 e dell'articolo 2490 del codice civile

1.3) i procedimenti per la verifica del continuativo mancato deposito del bilancio di esercizio da parte delle società di capitali.

2. Resta ferma la facoltà del conservatore del registro delle imprese, in sede di prima applicazione della presente normativa al fine di procedere, in modo più efficace, alla pulizia preliminare del registro con particolare riferimento alle imprese “non reperibili presso la sede legale” ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, n. 247/2004 o le imprese che non depositano il bilancio di esercizio da oltre 5 anni, di procedere alla comunicazione anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al fine di conseguire la prova dell'irreperibilità presso la sede tramite annotazione rilasciata dall'ufficiale postale.

3. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all'assenza o non operatività del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono

ordinariamente gestite nell'ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.

4. Le comunicazioni degli atti previsti nell'ambito delle procedure di cancellazione d'ufficio delle imprese non più operative ai sensi dell'articolo 40 del DL n. 76/2020 sono eseguite con le modalità di cui al successivo articolo 4.

Art. 3

Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: fasi del procedimento

1. L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:

a) preliminare "pulizia" del registro delle imprese per le imprese non operative;

a1) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese o con domicilio digitale inattivo o comunque non funzionante, ovvero estrazioni degli elenchi di società che presentano situazioni di irregolarità ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che ne siano prive, con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;

c) pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società con invito a presentare regolare domanda di iscrizione entro il termine fissato dal dirigente competente;

d) diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio di Ferrara, newsletter, email, comunicazioni alle associazioni

di categoria e/o agli ordini professionali interessati;

- e) gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere la regolarizzazione, previo avviso bonario, e quindi l'iscrizione – medio tempore senza applicazione delle relative sanzioni – dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali o dalle società;
- f) definizione dell'elenco finale delle imprese destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco, nel formato previsto, nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ed avvio dell'elaborazione dei lotti definiti;
- g) assegnazione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, secondo quanto previsto dagli articoli 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- h) iscrizione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali nel registro delle imprese.
- j) contestualmente a quanto indicato sub 'g') emissione cumulativa (cd. 'massiva') del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese individuali o società che abbiano omesso l'adempimento. Per le società vengono emessi verbali in capo ai rappresentanti dell'impresa, in carica al momento dell'attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, e alla società quale obbligato in solido. La notifica di tutti i verbali è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio.

Art. 4

Comunicazione di avvio del procedimento e diffida

1. La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) – nonchè tutte le comunicazioni previste per le imprese non

operative ai sensi dell'articolo 40 del DL n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 sono effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Ferrara nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per almeno quarantacinque giorni consecutivi.

2. La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida.

3. La comunicazione massiva di avvio del procedimento di cui all'art. 3 lettera c) è effettuata con le modalità indicate dal primo comma quando disposta dal conservatore del registro delle imprese fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

4. Qualora l'ufficio del registro delle imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

Art. 5

Conclusione del procedimento e termini

1. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):

a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese;

b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale ai sensi del comma 4 dell'art. 4 .

2. Il procedimento descritto nell'art. 3 si conclude entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 6

Diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali

1. Il Conservatore del registro delle imprese o il dirigente responsabile possono disporre che la notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali sia inoltre diffusa mediante altri canali – quali direct mailing, newsletter, social web istituzionali, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati – al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali o delle società.

Art. 7

Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Il responsabile del procedimento è individuato dal Conservatore del registro delle imprese. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento. Allo stesso modo, il responsabile del procedimento relativo all'emissione massiva e alla successiva gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio è individuato dal Conservatore del registro delle imprese.

2. L'assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione massiva nel registro delle imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del registro delle imprese.

3. Il Segretario Generale (se persona diversa dal Conservatore del registro delle imprese) è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali e l'emissione e gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

Art. 8

Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento/atto di indirizzo avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente.